



Comune di Fonte Nuova

(Provincia di Roma)

SETTORE AMBIENTE

ORDINANZA N. 7 DEL 6 AGOSTO 2014 PROT. N. DEL

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA

IL SINDACO

VISTA la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995;

VISTO il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO l'art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 689/1981;

VISTO IL T.U.E.L. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Polizia Municipale approvato con D.C.C. n. 17 del 20/03/2013;

ORDINA

che le attività potenzialmente rumorose e i comportamenti privati in ambiente privato e pubblico osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica, con lo scopo di

salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 1 Principio

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Fonte Nuova sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o, per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 2 Quietè notturna e pausa pomeridiana

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 08.00.
2. In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere compresi quelli derivanti da macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori macchine da taglio della legna ecc:)

- **dal 1° luglio al 30 settembre:**

tra le ore 19.00 e le 09.00 e tra le ore 14.00 e le 16.00

- **dal 1° di ottobre al 30 giugno:**

tra le ore 19.00 e le ore 08.00 e tra le 14.00 e le 16.00

- **il sabato** non sono consentite attività e lavori rumorosi prima delle ore 09.00 e dopo le 18.00, con rispetto della pausa 14.00 – 16.00.

Art. 3 Domenica e giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.

Art. 4 Cantieri edili

1. Il lavoro nei cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile.
2. Nei cantieri edili:
 - l'inizio delle attività lavorative, dal lunedì al venerdì, è fissato alle ore 8.00;
 - l'uso di macchinari rumorosi (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) è vietato: dalle ore 19,00 alle ore 8,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;

Deroga a tali orari è consentita previa comunicazione alla Polizia municipale unicamente nel caso di getto di solai;

Qualora si configuri l'urgenza di portare a compimento lavori di pubblica utilità, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici può concedere deroghe al rispetto degli orari sopra determinati.

3. Il proprietario, il direttore dei lavori e le Imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni.

Art. 5 Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 23.00 alle 08.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile a turbare la quiete notturna.

Art. 6 Esercizi pubblici

1. L'attività degli esercizi pubblici, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

2. Nel periodo 1 maggio – 30 settembre di ogni anno, i trattenimenti musicali nei pubblici esercizi, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, possono essere effettuati anche all'aperto nel rispetto dei seguenti orari e disposizioni:

· se all'aperto, nelle fasce orarie 9.00-13.00 e 16.00-24.00 e con esclusione del karaoke;

· se all'interno dei locali, senza alcuna limitazione di orario, purché la propagazione all'esterno avvenga nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti per le sorgenti sonore.

Qualora i trattenimenti musicali si svolgano nella fascia oraria 24.00-9.00, il rispetto dei limiti di rumorosità dei trattenimenti musicali deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art.8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge (art.4 D.P.C.M. 14.11.97) la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta i trattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00. Tale relazione deve essere allegata alla domanda/denuncia sostitutiva della licenza o autorizzazione di esercizio dell'attività di trattenimento ai sensi dell'art.8, comm 4 e seguenti della legge 447/1995.

· E' consentita la diffusione sonora all'esterno di musica di sottofondo, entro i limiti di legge secondo i periodi e gli orari indicati nella presente ordinanza.

· Dal 1 ottobre al 30 aprile i trattenimenti musicali sono consentiti solo all'interno dei locali, nel rispetto dei limiti e degli orari sopra indicati.

3. Il Sindaco può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le



emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

Art. 7 Apparecchi per la riproduzione del suono

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 8.
2. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

Art. 8 Manifestazioni pubbliche e feste

1. Le manifestazioni collettive e/o pubbliche e le altre attività temporanee simili possono essere autorizzate solo in aree indicate dal Comune.
2. Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
3. L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

Art.9 Aree autorizzate

Le manifestazioni, i luna park e altre attività temporanee simili possono essere autorizzate solo in aree all'uso indicate dalla Giunta comunale.

Art. 10 Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare che non si produca disturbo della quiete pubblica, diurna e notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Sindaco può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.

Art. 11 Veicoli a motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le 08.00.
2. E' segnatamente vietato:
 - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;



- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;

Art. 12 Giochi all'aperto e attività sportive

1. La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00.
3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 13 Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- pagamento di una somma da un minimo di euro 154,00 ad un massimo di euro 462,00, applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione degli artt. 650 e 659 c.p.

Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari a euro 154,00.

2. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per trattenimenti musicali ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S.. A tal fine, con la seconda violazione della presente ordinanza la licenza per trattenimenti musicali viene sospesa per 30 giorni. Il responsabile del Settore competente, comunica al Sindaco le proprie motivate valutazioni sull'opportunità di provvedere nei singoli casi di specie.

Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, **in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 e dell' art.659 del Codice Penale.**

Art.14 Abrogazioni

Le precedenti ordinanze comunali in materia sono abrogate e sostituite dalla presente.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune.


Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Copia della presente verrà trasmessa:

- = ALLA PREFETTURA DI ROMA
- = ALLA QUESTURA DI ROMA
- = AL COMANDO DEI CARABINIERI DI MENTANA
- = ALLA GUARDIA DI FINANZA - ROMA
- = AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SEDE -
- = AL SETTORE AMBIENTE - SEDE -
- = AL SETTORE AFFARI GENERALI - SEDE -
- = ALL'UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO - SETTORE AA.GG. - SEDE -
- = ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEDE -
- = AL SETTORE OO.LL.PP. - SEDE -

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP. AMBIENTE -PATRIMONIO
Arch. Fulvio E. Bernardo



IL SINDACO
Dott. Fabio Cannella

